



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Pensione anticipata esodati, richiesta l'Ottava salvaguardia

Autore: Noemi Secci | 06/04/2016



*Pensione anticipata lavoratori esodati: i Comitati riuniti sollecitano un nuovo intervento di Salvaguardia al più presto.*

Pensione anticipata con **Ottava Salvaguardia** al più presto: questo è ciò che richiedono i comitati riuniti degli **esodati**, la cui situazione ancora non è stata risolta. Gli esodati rimasti senza stipendio e pensione a causa dell'inasprimento dei requisiti previdenziali previsto dalla **Legge Fornero** sono, difatti, ancora **24.000**.

Questo, in pratica, è il numero di persone tutt'ora sprovviste di tutela, nonostante 7 precedenti interventi di **salvaguardia** (ricordiamo che la salvaguardia dà la possibilità, a determinate categorie di lavoratori, di **pensionarsi** con i requisiti antecedenti alla Legge Fornero).

La situazione di questi lavoratori si sarebbe già dovuta risolvere con la Legge di Stabilità 2016, ma, a causa di un differente stanziamento delle risorse, sono stati **collocati in pensione** soltanto la metà dei potenziali destinatari della Settima Salvaguardia.

Ora i comitati degli esodati domandano al più presto la soluzione definitiva al problema, con un'**Ottava Salvaguardia** a favore di tutti gli esclusi, da emanarsi al più presto, senza attendere la **Legge di Stabilità 2017**, come prospettato dal Ministro Poletti.

Secondo i Comitati, il nuovo intervento di Salvaguardia potrebbe essere emanato subito se il Ministero delle Finanze **reintegrasse le risorse** distratte dal Fondo Esodati e l'Inps terminasse il **monitoraggio delle salvaguardie** aperte (sesta e settima).

Certo non è facilmente ipotizzabile un'Ottava salvaguardia in tempi brevi, in quanto bisogna considerare le tempistiche burocratiche: quel che sembra certo è che un ulteriore intervento di salvaguardia, entro il 2016, ci sarà. In attesa di ulteriori novità, ricordiamo quali sono le categorie **potenziali destinatarie della tutela** e quali sono i **requisiti richiesti** per questa tipologia di pensione anticipata.

## **Salvaguardia: quali sono le categorie tutelate**

Le categorie tutelate dall'ultimo intervento di salvaguardia sono le seguenti:

- lavoratori collocati in **mobilità** o in **trattamento speciale edile** a seguito di **accordi** governativi o non governativi stipulati entro il **31 dicembre 2011**, o provenienti da aziende sottoposte a **procedure concorsuali**;

- lavoratori **autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione** (con autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011);

- **lavoratori cessati** in ragione di accordi individuali, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale);

- lavoratori in congedo, nel 2011, per **assistere figli con disabilità grave**;

- lavoratori, anche in somministrazione, con **contratto a tempo determinato** cessati.

## **Ottava Salvaguardia: età e contributi lavoratori**

Come abbiamo accennato, per chi accede alla pensione anticipata con la Salvaguardia i requisiti di età e contribuzione sono quelli precedenti all'entrata in vigore della **Legge Fornero**, incrementati dagli adeguamenti alla speranza di vita: la decorrenza della pensione non è immediata, ma devono essere applicate le vecchie **finestre mobili**.

Molto probabilmente, per l'accesso all'Ottava Salvaguardia sarà necessario che la decorrenza della pensione si collochi anteriormente al **6 gennaio 2018** (anche se si vorrebbe un'estensione al 6 gennaio 2019, per coprire tutte le casistiche). Di conseguenza, i requisiti di età e contribuzione utili al raggiungimento del

trattamento entro tale data sarebbero:

- possesso della **quota 97,7**, con un'età minima di **61 anni e 7 mesi**, ed almeno **35 anni** di contributi, entro il 31 dicembre 2016 (la finestra applicabile, in questo caso, sarebbe di 12 mesi);

- in alternativa, possesso di **40 anni di contributi** entro la data del 30 settembre 2016 (la finestra applicata in quest'ipotesi sarebbe di 15 mesi);

- alternativamente, possesso, entro il 31 dicembre 2016, di **65 anni e 7 mesi** di età (**61 anni e 1 mese** per le lavoratrici dipendenti del settore privato), assieme ad almeno **20 anni** di contributi (la finestra applicabile è di 12 mesi). Possono bastare anche solo **15 anni di contributi**, se si rientra nella **Deroga Amato** (il lavoratore vi rientra qualora possieda, alternativamente: 15 anni di contributi precedenti al 31 dicembre 1992, un'autorizzazione ai contributi volontari anteriore a tale data, oppure 15 anni di contributi effettivi da lavoro dipendente, unitamente a 25 anni di anzianità contributiva e 10 anni non lavorati interamente). La Deroga Amato, difatti, è ancora applicabile, secondo quanto ha affermato l'**Inps** in una recente circolare.

Per quanto riguarda i **lavoratori autonomi**, i requisiti sono innalzati di un anno per la pensione con le quote, mentre la finestra applicabile è di 18 mesi, o di 21 mesi per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi.